

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 10.5.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta alla restituzione di € 1.096,96 con riferimento alla quota parte non maturata di commissioni e provvigioni, oltre interessi.

Costituitosi, l'intermediario, si oppone alla domanda.

In ordine alla sentenza Lexitor della CGUE afferma che le motivazioni della stessa muovono dalla necessità – ravvisata dalla Corte stessa – di approntare tutele nei confronti del consumatore che, in realtà, la normativa nazionale ha già fatto proprie: *“appare evidente la profonda discontinuità dell'interpretazione fornita nella sentenza Lexitor, rispetto al quadro normativo, di vigilanza ed interpretativo delineatosi fino ad oggi in Italia, attraverso disposizioni dell'Organismo di Vigilanza, comunicazioni spot di Banca d'Italia e decisioni dei Collegi ABF”*.

Evidenzia, ancora, che apparirebbe irragionevole porre a carico degli operatori tutti quei costi già integralmente sostenuti (incluse le imposte) che non dipendono dalla durata effettiva del rapporto, ma costituiscono oneri fissi e necessari per l'erogazione del credito.

Ciò premesso, precisa che il conteggio estintivo è stato formulato in conformità al contenuto delle previsioni di legge e contrattuali che regolamentano il finanziamento in esame; eccepisce, con particolare riguardo alle commissioni accessorie, che la rete

distributiva di cui si avvale non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto e che la relativa commissione non è soggetta a maturazione nel tempo ma diviene esigibile per l'intero al momento della conclusione del contratto.

Chiede, quindi, che il ricorso sia respinto.

La ricorrente ha replicato insistendo per l'accoglimento.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve

essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

In particolare, nel caso esaminato, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ritiene pertanto il Collegio di accogliere, sulla base del consolidato orientamento dell'Arbitro in ordine alla natura *up front* delle commissioni di attivazione (€ 199,38), e dei costi di intermediazione (€ 897,45), la domanda restitutoria per € 1.096,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.096,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO